



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136

N. 127 - 2014 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 127

Data: 26-02-2014

SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO : ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA IN RISME
TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CENTRALE ACQUISTI
REGIONE LOMBARDIA**

Istruttore: TERSILIA PETTINE

Responsabile del Procedimento: TERSILIA PETTINE

Direttore: ENRICO PECORONI

IL DIRETTORE DI SETTORE

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di carta in risme per stampanti e fotocopiatrici, per il fabbisogno degli uffici e dei servizi comunali, valutato in base ai consumi di norma effettuati ed alle scorte di magazzino in giacenza, ormai esauste;

preso atto che non sono attive Convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a.;

visto che risulta attiva la convenzione denominata "*Prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica e di carta in risme – III edizione*" stipulata da ARCA Agenzia Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia Lotto 2 *Carta in risme, fornitore Valsecchi Giovanni s.r.l.*, con sede in Milano, Via Massarenti, n. 24 – partita I.V.A. 07997560151;

atteso che il codice CIG di contratto è per il lotto 2 4343181A55 e che, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, sarà acquisito il relativo CIG derivato;

visto l'art. 9 della Convenzione Lotto 2 *Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti* nel quale sono indicati gli estremi dei conti correnti bancari/postali dedicati dal fornitore, Valsecchi Giovanni s.r.l., al pagamento dei corrispettivi per le forniture oggetto di affidamento e nel quale sono acquisite le dichiarazioni, rese dal fornitore stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010;

preso atto che i singoli *Contratti di Fornitura*, attuativi della *Convenzione*, stipulati dalle *Amministrazioni Contraenti*, mediante *Ordinativi di Fornitura*, hanno durata pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di emissione degli *Ordinativi* stessi e che è escluso ogni tacito rinnovo della *Convenzione*, ovvero dei singoli *Contratti di Fornitura*;

visto l'allegato D, "Corrispettivi", alla della convenzione "*Prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica e di carta in risme – III edizione*" Lotto 2;

preso atto che i prezzi di cui al suddetto allegato D, saranno aggiornati, con cadenza bimestrale, per tutta la durata della convezione con le modalità stabilite dall'art. 8 "Corrispettivi" della convenzione stessa, Lotto 2;

ritenuto di quantificare in euro in euro 8.000,00 I.V.A. compresa il fabbisogno di carta in risme da acquistare;

atteso che, una volta divenuto esecutivo il presente atto, verranno assolti gli obblighi di pubblicazione sul sito internet del Comune e di trasmissione all'AVCP (tramite l'Osservatorio Regione Lombardia) di cui all'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e successive disposizioni attuative;

visto il D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali;

visto il D.P.C.M. del 28.12.2011 ed i relativi allegati che disciplinano la sperimentazione di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

dato atto che con DM del 15.11.2013 il Comune di Lecco è stato individuato tra le amministrazioni in sperimentazione;

visto l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso;

considerato che il Comune di Lecco è in regime di esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione, ai sensi del punto 8 dell'allegato n. 2 del DPCM 28.12.2011;

visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13.02.2014 che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30.04.2014;

visto l'art. 38 – “Atti dirigenziali” – del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 30.12.2010 e richiamato il decreto n. 203 del 29/11/2013 con il quale il Sindaco conferisce al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Finanziario Società partecipate – gare e contratti;

dato atto che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento e di Direttore dell'esecuzione ai sensi degli artt. 272-274 e 299-301 del D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

1. di provvedere, acquisite le motivazioni esplicitate in premessa, alla fornitura di carta in risme per stampanti e fotocopiatrici, mediante adesione alla convenzione denominata “*Prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica e di carta in risme – III edizione*” stipulata da ARCA Agenzia Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia Lotto 2 *Carta in risme, fornitore Valsecchi Giovanni s.r.l.*, con sede in Milano, Via Massarenti, n. 24 – partita I.V.A. 07997560151;

2. di impegnare la spesa di euro 8.000,00 I.V.A. compresa, rappresentante il fabbisogno valutato in base ai consumi di norma effettuati ed alle scorte di magazzino in giacenza, al capitolo 1007 “Provveditorato: acquisto stampati ed effetti di cancelleria” Bilancio di previsione 2014 classificazione 01.03.1.103 piano finanziario 1.3.01.02.001, codice Siope 1201;

3. di dare atto che, a presente provvedimento esecutivo, si procederà all'emissione di ordinativo di fornitura, per l'importo di euro 8.000,00 I.V.A. compresa, tramite il portale NECA della Centrale acquisti di regione Lombardia ed a successive richiesta di consegna con le modalità previste dal Lotto 2 della convenzione “*Prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica e di carta in risme – III edizione*”;

4. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa suddetta nel termine di 30 (trenta) giorni fine mese data fattura tramite bonifico bancario sui conti correnti bancari/postali, dedicati dal fornitore alle forniture oggetto di convenzione, e dettagliatamente indicati all'art. 9, comma 8, della convenzione “*Prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica e di carta in risme – III edizione*” Lotto 2;

5. di dare atto che il fornitore, Valsecchi Giovanni s.r.l., ha ottemperato agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come espressamente indicato dall'art. 9 della Convenzione Lotto 2;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della convenzione “*Prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica e di carta in risme – III edizione*” Lotto 2 il contratto per la fornitura di cui alla presente determinazione si intende concluso con la semplice ricezione da parte del fornitore dell'ordinativo di fornitura inviato tramite il portale NECA della Centrale acquisti di Regione Lombardia;

7. di dare atto che gli importi della presente determinazione si riferiscono a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, impegnate nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa previsti nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio

triennale deliberato (2013-2015);

8. di dare atto che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento e di Direttore dell'esecuzione ai sensi degli artt. 272-274 e 299-301 del D.P.R. n. 207/2010.

IL DIRETTORE DI SETTORE
Enrico Pecoroni

SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 127 del 26-02-2014 .

Lecco li, 26-02-2014

**IL DIRETTORE DI SETTORE
ENRICO PECORONI**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: ENRICO PECORONI

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME

III EDIZIONE

INDICE

ARTICOLO 1	– NORME REGOLATRICI	5
ARTICOLO 2	– DEFINIZIONI	6
ARTICOLO 3	– OGGETTO	8
ARTICOLO 4	– DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA	9
ARTICOLO 5	– UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA ..	10
ARTICOLO 6	– CONSEGNA DELLA FORNITURA E RESI	12
ARTICOLO 7	– INDISPONIBILITÀ DELLA FORNITURA, FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNICA.....	14
ARTICOLO 8	– CORRISPETTIVI	15
ARTICOLO 9	– TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	19
ARTICOLO 10	– OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE.....	24
ARTICOLO 11	– MATERIALE PER IL SITO	26
ARTICOLO 12	– VERIFICHE DELLA FORNITURA	26
ARTICOLO 13	– MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELLA CONVENZIONE.....	27
ARTICOLO 14	– CODICE ETICO	28
ARTICOLO 15	– OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE	30
ARTICOLO 16	– PENALI	32
ARTICOLO 17	– CAUZIONE DEFINITIVA.....	36
ARTICOLO 18	– RISOLUZIONE	37
ARTICOLO 19	– RECESSO.....	39
ARTICOLO 20	– RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	40
ARTICOLO 21	– SUBAPPALTO	41
ARTICOLO 22	– DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	41
ARTICOLO 23	– PROPRIETÀ DELLA FORNITURA.....	41
ARTICOLO 24	– BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE	42
ARTICOLO 25	– REFERENTI DEL FORNITORE.....	42
ARTICOLO 26	– FORO COMPETENTE	42
ARTICOLO 27	– TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	43
ARTICOLO 28	– ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	44
ARTICOLO 29	– CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE.....	44
ARTICOLO 30	– CLAUSOLA FINALE.....	45

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME – III EDIZIONE

LOTTO 2 – CARTA IN RISME

TRA

ARCA- Agenzia Regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Milano e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi n. 22, CAP 20144, C.F. e P. IVA 07948340968, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Andrea Martino giusta poteri allo stesso conferiti con DGR n. IX/3964 del 6 agosto 2012 (nel seguito “**ARCA**”)

E

Valsecchi Giovanni S.r.l., con sede legale in Milano, Via Massarenti n. 24, capitale sociale 10.000,00 (diecimila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 07997560151, P. IVA 07997560151, domiciliata ai fini del presente atto in Gaggiano, via Meucci n. 20, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante dott. Matteo Valsecchi (di seguito, per brevità, anche solo “**Fornitore**”);

PREMESSO CHE

- a) l'art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), prevede che *“Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”*;
- b) Lombardia Informatica S.p.A., in qualità di Centrale Regionale Acquisti, ha svolto, in ottemperanza alla Legge Regionale 28 dicembre 2007 n. 33, fino al 30 settembre 2012, le funzioni di centrale di committenza di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 a favore dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, la Centrale Regionale Acquisti sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, provvede, tra l'altro, a stipulare *Convenzioni* di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con le quali le imprese aggiudicatarie

si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima stabilita in ciascuna *Convenzione*, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, *Ordinativi di Fornitura* emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455 della Legge n. 296/2006;

- d) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, Lombardia Informatica S.p.A. ha indetto una gara a procedura aperta, suddivisa in n. 2 Lotti per la stipula di una *Convenzione* per la fornitura di prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica e di carta in risme (Lotto 1 Cancelleria tradizionale ed ecologica e Lotto 2 Carta in risme), svolta in ambito comunitario come da Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 12/07/2012 e sulla G.U.R.I. in data 16/17/2012 successivamente rettificato sulla G.U.U.E. in data 13/09/2012 e sulla G.U.R.I. in data 14/09/2012;
- e) con Legge n. 12/2012 Regione Lombardia ha istituito ARCA, Agenzia Regionale Centrale Acquisti, disponendo che le funzioni di Centrale di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi ex art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 a favore dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006 – svolte dal 2007 da Lombardia Informatica S.p.A. tramite la Direzione Centrale Regionale Acquisti – siano trasferite in capo ad ARCA a decorrere dal 1 ottobre 2012;
- f) la Legge Regionale 16 luglio 2012 n. 12 ha modificato l'art. 1 della Legge Regionale 28 dicembre 2007 n. 33;
- g) presupposto quanto sopra, con decorrenza dal 1 ottobre 2012, ARCA è subentrata a Lombardia Informatica S.p.A. nella titolarità dei rapporti riguardanti le attività di Centrale di Committenza e, conseguentemente a quanto stabilito con DGR n. IX/4088 del 27 settembre 2012 e con atto del Notaio in Milano dott.ssa Grazia Barbara Lombardo (rep. n. 51420/15061 del 28 settembre 2012) con il quale è stato trasferito da Lombardia Informatica S.p.A. ad ARCA il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di centrale acquisti per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi e di tutte le altre funzioni previste dalla Legge Regionale 16 luglio 2012 n. 12, ARCA è, con specifico riferimento alla procedura in oggetto, subentrata a Lombardia Informatica S.p.A. nella qualità di stazione appaltante ed amministrazione aggiudicatrice;
- h) il *Fornitore* è risultato aggiudicatario del Lotto n. 2 della procedura e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i *Prodotti* ed erogare i *Servizi connessi* oggetto della presente *Convenzione* eseguendo, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli *Ordinativi di Fornitura* e successive *Richieste di Consegna* emesse dalle *Amministrazioni Contraenti* come definite nel seguito;
- i) il *Fornitore* ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente *Convenzione* che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;

- j) la presente *Convenzione* non è fonte di alcuna obbligazione per le *Amministrazioni* e/o ARCA nei confronti del *Fornitore*, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli *Contratti di Fornitura*, relativa alla prestazione da parte del *Fornitore* in favore delle *Amministrazioni Contraenti* della fornitura di Prodotti di cancelleria tradizionale ed ecologica nonché della erogazione dei *Servizi connessi*;
- k) resta espressamente inteso che ARCA non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle *Amministrazioni Contraenti*; parimenti, ciascuna *Amministrazione Contraente* potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli *Ordinativi di Fornitura* da ciascuna delle stesse emessi;
- l) in esecuzione degli *Ordinativi di Fornitura*, le *Amministrazioni Contraenti* emetteranno *Richieste di Consegna*, nelle quali specificheranno di volta in volta la tipologia e il quantitativo di *Prodotti* da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito al paragrafo 4.1 del *Capitolato Tecnico*;
- m) che la presente *Convenzione*, comprensivi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Norme regolatrici

- 1) L'esecuzione della fornitura e dei *Servizi connessi* oggetto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura* è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della *Convenzione*; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle *Amministrazioni Contraenti*; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2) La presente *Convenzione* definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei *Contratti di Fornitura* che saranno stipulati dalle singole *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* attraverso l'emissione dei relativi *Ordinativi di Fornitura*, nei quali specificheranno l'*Importo della*

Fornitura oggetto di ciascun *Contratto di Fornitura*, nonché le *Unità Richiedenti* che emetteranno le successive *Richieste di Consegna*. In particolare, la *Convenzione* non vincola in alcun modo le *Amministrazioni*, né tantomeno Lombardia Informatica S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del *Fornitore* di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale* stabilito, di cui al successivo articolo 2, gli *Ordinativi di Fornitura* deliberati dalle *Amministrazioni* che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo della sua validità ed efficacia.

- 3) Le clausole della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella *Convenzione* e nei *Contratti di Fornitura* (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la *Convenzione* e/o con i *Contratti di Fornitura*, ARCA e/o le *Amministrazioni Contraenti* da un lato e il *Fornitore* dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
- 5) Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente *Convenzione* sono: l'Allegato "A" (*Capitolato Tecnico*), l'Allegato "B" (*Offerta Tecnica*), l'Allegato "C" (*Offerta Economica*), l'Allegato "D" (*Tabella Prodotti e corrispettivi*), Allegato "E" (*Modulo di Reclamo*).

Articolo 2 – Definizioni

- 1) Nell'ambito della presente *Convenzione* si intende per:
 - a) *Amministrazione/i*: le Amministrazioni e gli Enti aventi sede nel territorio della Regione Lombardia di cui all'art. 1, comma 456 della L. n. 296/2006, come richiamato dall'art. 1, comma 3 della L.R. n. 33/2007, legittimate ad utilizzare la presente *Convenzione*;
 - b) *Amministrazione/i Contraente/i*: i soggetti di cui alla precedente lettera a) che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di *Ordinativi di Fornitura* e le successive *Richieste di Consegna*;
 - c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente *Convenzione* stipulato dalla singola

- Amministrazione Contraente* con il *Fornitore* mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura*, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente *Convenzione*;
- d) *Convenzione*: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) *Data di Attivazione*: la data a partire dalla quale le *Amministrazioni Contraenti* possono utilizzare la presente *Convenzione*;
- f) *Giorni lavorativi*: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;
- g) *Importo della Fornitura*: l'importo complessivo della fornitura oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*, IVA esclusa;
- h) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente *Convenzione*, pari ad Euro 4.362.231,62 (quattromilionitrecentosessantaduemiladuecentotrentuno/62), IVA esclusa;
- i) *NECA – Negozio Elettronico Centrale Acquisti*: un catalogo elettronico delle Convenzioni attivate dalla Centrale Regionale Acquisti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 452 della Legge n. 296/2006 e in forza degli artt. 77 e 253 c.12 D.Lgs n. 163/2006;
- j) *Ordinativo di Fornitura*: il documento informatico sottoscritto con firma digitale con il quale l'*Amministrazione Contraente* manifesta la volontà di utilizzare la *Convenzione* e al contempo stipula un *Contratto di Fornitura* che avrà esecuzione mediante le future *Richieste di Consegna* trasmesse dalle *Unità richiedenti*, impegnando il *Fornitore* alla prestazione di quanto ivi richiesto;
- k) *Prodotti*: carta confezionata in risme da 500 fogli oggetto della presente *Convenzione*, nei formati, nelle tipologie e nei confezionamenti definiti nel *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta Tecnica*;
- l) *Ricezione*: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. *Ordinativi di Fornitura* e *Richieste di Consegna*) che avviene attraverso il *NECA* e comprovato dalla messaggistica interna al *NECA* medesimo e visibile sia dal *Fornitore* sia dall'*Amministrazione Contraente*;
- m) *Richiesta di Consegna*: il documento informatico con il quale l'*Amministrazione Contraente*, a mezzo delle *Unità Richiedenti* comunica di volta in volta al *Fornitore*, nei limiti dell'*Importo della Fornitura* indicato nel singolo *Ordinativo di Fornitura*, la tipologia e il quantitativo dei *Prodotti* richiesti, le *Sedi di Consegna*, le *modalità* ed i *tempi di consegna*.
- n) *Sede/i di consegna*: il luogo o i luoghi – sedi e uffici dell'*Amministrazione Contraente* e/o delle *Unità Richiedenti* – indicati nella *Richiesta di Consegna*, presso il quale o i quali il *Fornitore* deve consegnare i *Prodotti* richiesti;
- o) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

- p) *Sito*: il profilo del committente, ovvero lo spazio web riportato all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa alla presente *Convenzione*;
- q) *Unità Richiedente/i*: i referenti delle *Amministrazioni Contraenti* legittimati ad emettere le *Richieste di Consegna*, nonché a gestire operativamente il rapporto contrattuale derivante dall'emissione dell'*Ordinativo di Fornitura*;
- 2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della *Convenzione* disponga diversamente.

Articolo 3 – Oggetto

- 1) Con la stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* a fornire i *Prodotti* nonché ad eseguire i *Servizi connessi*, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante gli *Ordinativi di Fornitura* e le successive *Richieste di Consegna* e nei limiti dell'*Importo massimo contrattuale*.
- 2) ARCA si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della *Convenzione*, anche prorogato, sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Importo massimo contrattuale* ed il *Fornitore* ha l'obbligo di accettare, l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto *Importo massimo contrattuale*, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n.2440.
- 3) Unitamente alla fornitura dei *Prodotti*, il *Fornitore* dovrà prestare i *Servizi connessi*, quali servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:
- consegna;
 - assistenza alla fornitura;
- tutto come meglio descritto e alle condizioni minime stabilite nel presente atto e nel *Capitolato Tecnico*. Il corrispettivo di tutti i predetti *Servizi connessi* è, e deve intendersi, incluso nel corrispettivo della fornitura corrisposto dall'*Amministrazione Contraente*.
- 4) La fornitura dei *Prodotti* dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel paragrafo 2.2 del *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta tecnica*; i *Servizi connessi* dovranno

essere necessariamente prestati dal *Fornitore* con le modalità stabilite nel paragrafo 4 del *Capitolato Tecnico*, nell'*Offerta tecnica* oltre che nel presente documento.

- 5) La presente *Convenzione* non è fonte di alcuna obbligazione né per ARCA, né per le *Amministrazioni* nei confronti del *Fornitore*, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli *Ordinativi di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti* che determinano la contestuale stipula dei *Contratti di Fornitura* regolati dalla presente *Convenzione* che rappresenta le condizioni generali di detti singoli *Contratti di Fornitura*. Il *Fornitore* è obbligato a dare esecuzione degli *Ordinativi di Fornitura* sino a concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale*, eventualmente incrementato.
- 6) Le *Amministrazioni Contraenti* si riservano la facoltà di richiedere al *Fornitore* una riduzione dell'*Importo della Fornitura* nei limiti di 1/5 (un quinto), ai sensi dell'art. 11 R.D. 18/11/1923, n. 2240, senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il *Fornitore* possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) del *Importo massimo contrattuale*. Si precisa, altresì, che qualora l'*Importo massimo contrattuale* sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi *Ordinativi di Fornitura*.
- 7) Le forniture e/o servizi di cui alla *Convenzione* ed ai singoli *Ordinativi di Fornitura* non sono affidate al *Fornitore* in esclusiva e, pertanto, le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo *Fornitore*, laddove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 4 – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

- 1) La presente *Convenzione* ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 28/10/2013 (quale *Data di Attivazione*); detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di ARCA, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. Resta inteso che i termini di durata della *Convenzione* si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell'eventuale proroga, qualora sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, anche se eventualmente incrementato.
- 2) Per durata della *Convenzione* si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante l'invio da parte delle *Amministrazioni Contraenti* degli *Ordinativi di Fornitura* relativi alla presente *Convenzione*, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei *Contratti di Fornitura* e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.

- 3) I singoli *Contratti di Fornitura*, attuativi della *Convenzione*, stipulati dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante *Ordinativi di Fornitura*, hanno durata pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di emissione degli *Ordinativi* stessi.
- 4) È escluso ogni tacito rinnovo della *Convenzione*, ovvero dei singoli *Contratti di Fornitura*.

Articolo 5 – Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura

- 1) La presente *Convenzione* è utilizzata dalle *Amministrazioni Contraenti*, mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura* entro il periodo di validità ed efficacia della *Convenzione*. Per utilizzare la presente *Convenzione*, le *Amministrazioni* dovranno preventivamente fornire a ARCA le informazioni occorrenti secondo le modalità riportate sul *Sito*.
- 2) In considerazione degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la stipula della presente *Convenzione*, i singoli *Contratti di Fornitura* si concludono con le *Amministrazioni Contraenti* con la semplice *Ricezione* da parte del *Fornitore* dei relativi *Ordinativi di Fornitura* inviati e/o trasmessi dalle *Amministrazioni Contraenti* attraverso il *NECA*.
- 3) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi *3bis* e *3ter*, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le *Amministrazioni* dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'*Ordinativo di Fornitura*, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*.

Pertanto:

- a) qualora l'*Amministrazione* ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'*Ordinativo di Fornitura* quale parte integrante dello stesso;
 - b) qualora l'*Amministrazione* non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà indicare nell'*Ordinativo di Fornitura* una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.
- 4) L'*Ordinativo di Fornitura* consiste nel documento in formato elettronico da emettere mediante il *NECA* e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'*Amministrazione Contraente* (Punto Ordinante). Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti, anche in caso di non funzionamento temporaneo del *NECA*, potranno essere stabilite da ARCA anche nel corso di validità della presente *Convenzione* e comunicate sul *Sito*. Le modalità di utilizzo e i relativi manuali d'uso sono disponibili sul portale di ARCA www.arca.regione.lombardia.it;

nel Sito verranno eventualmente pubblicate anche le istruzioni per le variazioni delle predette modalità di utilizzo.

- 5) Gli *Ordinativi di Fornitura* dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:
- *l'Importo della Fornitura*;
 - il CIG della procedura ed il CIG dedicato;
 - i riferimenti per la fatturazione.
- 6) *L'Amministrazione Contraente*, attraverso il *NECA* ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le *Unità Richiedenti*, ovvero i referenti autorizzati ad emettere le *Richieste di Consegna*. Nel caso di variazione di dette *Unità Richiedenti*, tale variazione non avrà effetti per il *Fornitore* fino a che *l'Amministrazione Contraente* non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica (gestione delle deleghe) sul *NECA*.
- 7) È fatto divieto ad una *Amministrazione Contraente*, che ha in corso di esecuzione un *Ordinativo di Fornitura* mediante *Richieste di Consegna*, emettere un nuovo *Ordinativo di Fornitura* prima dell'esaurimento dell'*Ordinativo* precedente; pertanto *l'Ordinativo di Fornitura* emesso da una *Amministrazione Contraente* nel corso di validità ed efficacia di un preesistente *Ordinativo di Fornitura*, dalla stessa emesso, sarà ritenuto come mai trasmesso e l'importo oggetto di tale *Ordinativo* non verrà conteggiato nell'*Importo Massimo Contrattuale*. In tal caso, sarà cura del *Fornitore* contattare *l'Amministrazione Contraente* e ARCA e comunicare loro la non validità dell'*Ordinativo di Fornitura* ricevuto.
- 8) Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del *NECA* per malfunzionamento, ARCA comunicherà al *Fornitore* ed alle *Amministrazioni Contraenti* la modalità alternativa di formazione ed invio dell'*Ordinativo di Fornitura* e della *Richiesta di Consegna*. In tale ipotesi:
- a. sarà cura del *Fornitore* verificare che *l'Ordinativo di Fornitura* provenga da una delle *Amministrazioni Contraenti* legittimate all'utilizzo della presente *Convenzione*;
 - b. è a carico del *Fornitore* ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle *Amministrazioni Contraenti* che utilizzano la *Convenzione*; qualora il *Fornitore* dia esecuzione a *Ordinativi di Fornitura* emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la *Convenzione*, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'*Importo massimo contrattuale* stabilito oggetto della presente *Convenzione*;
 - c. il *Fornitore* è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'*Ordinativo di Fornitura* ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del *Fornitore* contattare *l'Amministrazione Contraente* e chiedere l'invio di un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso *l'Amministrazione Contraente* potrà emettere

- un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, secondo le indicazioni sopra riportate;
- d. ove il *Fornitore* intenda non dare esecuzione all'*Ordinativo di Fornitura*, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'*Amministrazione* legittimata ad utilizzare la presente *Convenzione* ovvero abbia ricevuto *Ordinativi di Fornitura* oltre la concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale*, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) *giorni lavorativi* dal ricevimento dell'*Ordinativo*, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'*Amministrazione Contraente* e ARCA che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;
- e. qualora venga richiesto da ARCA, il *Fornitore*, entro un *giorno lavorativo* dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun *Ordinativo di Fornitura e/o Richiesta di Consegna*, di cui al successivo Articolo 6.

Articolo 6 – Consegna della Fornitura e Resi

- 1) Le *Amministrazioni Contraenti* tramite le proprie *Unità Richiedenti* comunicheranno, di volta in volta, al *Fornitore* le quantità e la tipologia di *Prodotti* che devono essere consegnati, attraverso l'emissione delle *Richieste di Consegna*, le quali devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
- i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della *Richiesta di Consegna*;
 - i riferimenti dell'*Ordinativo di Fornitura* a cui tale *Richiesta di Consegna* fa riferimento (in particolare: il N. di Protocollo Ordine di Fornitura"/numero di protocollo);
 - le indicazioni dei tempi di consegna;
 - i *Prodotti* e le relative quantità da consegnare;
 - il luogo o i luoghi – sedi e/o uffici dell'*Amministrazione Contraente* – presso il quale o i quali il *Fornitore* deve consegnare i *Prodotti* richiesti;
 - le modalità di consegna.

Le *Richieste di Consegna* devono essere inviate e/o trasmesse con le stesse modalità stabilite per l'*Ordinativo di Fornitura* secondo quanto previsto al precedente Articolo 5.

Il quantitativo dei *Prodotti* riportato in ciascuna *Richiesta di Consegna* non dovrà risultare inferiore ai volumi minimi ordinabili indicati al paragrafo 4.1.2 del *Capitolato Tecnico*. Nel caso in cui il quantitativo dei *Prodotti* da consegnare sia inferiore a suddetti volumi minimi, il *Fornitore* avrà la facoltà di effettuare la consegna dei *Prodotti* richiesti, dandone riscontro all'*Unità Richiedente* entro il termine di cui al successivo comma 2.

- 2) Ricevuta la *Richiesta di Consegna* il *Fornitore*, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, dovrà darne riscontro all'*Unità Richiedente*, comunicando, attraverso il *NECA*, entro:
- 1 (uno) giorno lavorativo decorrente dalla ricezione di ciascuna *Richiesta di Consegna*, per i seguenti tempi di consegna offerti in sede di gara:
 - a. per le consegne di tipo "A" (in scatole) standard 5 (cinque) giorni lavorativi, e per le consegne urgenti 2 (due) giorni lavorativi, decorrenti dalla ricezione di ciascuna *Richiesta di Consegna*;
 - b. per le consegne di tipo "B" (in bancali) standard 7 (sette) giorni lavorativi, e per le consegne urgenti 3 (tre) giorni lavorativi, decorrenti dalla ricezione di ciascuna *Richiesta di Consegna*;

la data di consegna prevista, che dovrà comunque rispettare i termini massimi, stabiliti nel *Capitolato Tecnico*, salvo diverso accordo tra le parti; il *Fornitore* si impegna, peraltro, a contattare l'*Unità Richiedente* per convenire le modalità di consegna (luoghi ed orari) che dovranno comunque essere effettuate secondo le indicazioni eventualmente riportate nelle singole *Richieste di Consegna*.

- 3) A seguito della *Ricezione della Richiesta di Consegna*, il *Fornitore* si obbliga ad eseguire la *consegna dei Prodotti* e la prestazione dei servizi oggetto della *Convenzione* in tutti i luoghi che verranno indicati nelle *Richieste di Consegna* emesse da ciascuna *Unità Richiedente*, nel rispetto di quanto previsto nella presente *Convenzione* e rispettando le modalità e i tempi stabiliti al paragrafo 4.1.4 e 4.1.5 del *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta Tecnica*, fermo restando che la fornitura dei *Prodotti* e l'erogazione dei *Servizi connessi* dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle *Sedi di consegna* e dei locali di detti soggetti salvo diverso accordo tra il *Fornitore* e l'*Amministrazione*. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna, stabiliti in virtù di quanto previsto, in merito, nel *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta Tecnica* presentata, l'*Amministrazione Contraente*, redige la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento da inviare al *Fornitore* ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre, nonché a ARCA per le finalità di cui al paragrafo 6 del *Capitolato Tecnico*.
- 4) Nel caso di consegna di *Prodotti* con difformità qualitativa e/o quantitativa in eccesso, il *Fornitore* ha l'obbligo:
- a. in caso di difformità qualitativa di ritirare e sostituire detti *Prodotti* con prodotti conformi ed idonei,
 - b. in caso di difformità quantitativa in eccesso di ritirare detti *Prodotti*;

entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di *Ricezione* della "Comunicazione della pratica di reso" da parte dell'*Amministrazione*. In caso di ritardo nella sostituzione, l'*Amministrazione* redige la

Comunicazione di contestazione dell'inadempimento da inviare al *Fornitore* ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre, nonché ad ARCA per le finalità di cui al paragrafo 6 del *Capitolato Tecnico*.

Le modalità e le condizioni per il ritiro dei *Prodotti* con difformità qualitativa e/o quantitativa in eccesso sono stabiliti nel paragrafo 4.1.8 del *Capitolato Tecnico*.

- 5) Non sono ammesse consegne parziali, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16. Pertanto l'esecuzione di ciascuna *Richiesta di Consegna* deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il *Fornitore* e la singola *Amministrazione Contraente* e salva la sopravvenienza di indisponibilità temporanea dei prodotti per rottura di stock di cui al paragrafo 3.1.2 del *Capitolato Tecnico* e al successivo Articolo 7.

Articolo 7 – Indisponibilità della Fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnica

- 1) Qualora, durante il periodo di validità della *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più *Prodotti* offerti a causa della loro indisponibilità temporanea per rottura di stock di cui al paragrafo 3.1.2 del *Capitolato Tecnico*, il *Fornitore* dovrà procedere secondo le modalità ed i termini ivi stabiliti. In difetto, gli eventuali inadempimenti o ritardi dei termini stabiliti nel predetto paragrafo del *Capitolato Tecnico*, da parte del *Fornitore*, l'*Amministrazione Contraente* provvederà ad inviare la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento al *Fornitore* ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre, nonché ad ARCA per le finalità di cui al paragrafo 6 del *Capitolato Tecnico*.
- 2) La predetta procedura di indisponibilità temporanea dei *Prodotti* potrà essere attivata dal *Fornitore* non più di una volta per ciascun trimestre per tutta la durata della *Convenzione* e dei singoli *Contratti attuativi* della medesima, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
- 3) Qualora, durante il periodo di validità della *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più *Prodotti* a seguito del ritiro degli stessi dal mercato da parte della cartiera produttrice, di cui al paragrafo 3.2.2 del *Capitolato Tecnico*, il *Fornitore* dovrà procedere a quanto previsto in suddetto paragrafo del *Capitolato Tecnico*. In difetto, in caso di eventuali inadempimenti da parte del *Fornitore*, l'*Amministrazione Contraente* provvederà ad inviare la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento al *Fornitore* ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre, nonché ad ARCA per le finalità di cui al paragrafo 6 del *Capitolato Tecnico*, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 4) In caso di esito negativo delle verifiche relative ai prodotti offerti in sostituzione e laddove il *Fornitore* non sia in grado di garantire la disponibilità del/i *Prodotto/i* per il quale si richiede la sostituzione, come

previsto al paragrafo 3.2.2 del *Capitolato Tecnico*, ARCA si riserva la facoltà di dichiarare risolta, anche solo in parte, la *Convenzione* e, del pari, le singole *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolto il singolo *Contratto di Fornitura*, ai sensi del successivo Articolo 18.

Articolo 8 – Corrispettivi

- 1) I corrispettivi contrattuali dovuti al *Fornitore* dalle *Amministrazioni Contraenti* in forza degli *Ordinativi di Fornitura* e delle relative *Richieste di Consegna* saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari offerti, IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti dalla singola *Unità richiedente* e delle modalità di consegna definiti nel *Capitolato Tecnico* e offerti in sede di gara. Tali corrispettivi sono riportati nell'Allegato "D" "Corrispettivi". I corrispettivi contrattuali saranno altresì calcolati facendo riferimento ai prezzi in vigore alla data di *Ricezione* delle *Richieste di Consegna*, anche aggiornati secondo le modalità indicate ai successivi commi 6, 7, 8, 9 e 10.
- 2) Il prezzo per la prestazione del servizio di consegna urgente di cui al paragrafo 4.1.5.2 del *Capitolato Tecnico*, se richiesto dalle *Amministrazioni Contraenti*, è da considerarsi ricompreso nel corrispettivo della fornitura; tuttavia, a titolo di parziale rimborso delle relative spese, il *Fornitore* ha diritto ad una maggiorazione pari ad un importo determinato nella misura fissa (non oggetto di offerta) pari al 5% (cinque per cento), del valore della fornitura.
- 3) Il prezzo per la prestazione del servizio di consegna al piano di cui al paragrafo 4.1.4.2.1 del *Capitolato Tecnico*, se richiesto dalle *Amministrazioni Contraenti*, è da considerarsi ricompreso nel corrispettivo della fornitura.
- 4) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura dei *Prodotti*, anche della prestazione dei *servizi connessi* come descritti nel *Capitolato Tecnico* e nel presente atto, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 5) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'esecuzione dei *Contratti di Fornitura* e delle *Richieste di Consegna* e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
- 6) I prezzi di cui all'allegato "D" corrisponderanno ai prezzi offerti dal *Fornitore* in sede di gara aggiornati

rispetto alle variazioni dei prezzi rilevate dalla Camera di Commercio di Milano nel periodo intercorrente tra il mese di invio del bando relativo alla presente gara sulla GUUE e la *Data di attivazione*, con le modalità di seguito riportate:

— Relativamente ai *Prodotti* del tipo “naturale” (A4N80, A3N80, A4N75):

- (1) Rilevazione dei prezzi pubblicati nel mese di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE dalla Camera di Commercio di Milano per la “ Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo 'B' - Brightness > 104”;
- (2) Rilevazione dei più aggiornati prezzi disponibili alla *Data di attivazione* pubblicati dalla Camera di Commercio di Milano per la “ Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo 'B' - Brightness > 104”;
- (3) Calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati di cui ai precedenti punti (1) e (2) applicando la seguente formula:

$$\text{Media GUUE} = \frac{\text{prezzo "da euro"} + \text{prezzo "a euro"}}{2}$$

$$\text{Media ATTIVAZIONE} = \frac{\text{prezzo "da euro"} + \text{prezzo "a euro"}}{2}$$

- (4) Calcolo dell'indice di variazione K_{ZERO} :

$$K_{\text{ZERO}} = \frac{\text{Media ATTIVAZIONE} - \text{Media GUUE}}{\text{Media GUUE}}$$

- (5) Applicazione dell'indice di variazione K_{ZERO} ai prezzi offerti dal Fornitore in sede di gara, applicando la seguente formula:

$$P_{\text{IF}} = P_{\text{IO}} + (P_{\text{IO}} * K_{\text{ZERO}})$$

dove:

- P_{IF} = ciascuno dei prezzi ai *Prodotti* della tipologia “naturale” che verrà riportato nell'Allegato “D”;
- P_{IO} = ciascuno dei prezzi relativi ai *Prodotti* della tipologia “naturale” offerto in sede di gara.

L'indice K_{ZERO} moltiplicato per il prezzo P_{IO} potrà assumere valore sia positivo sia negativo e sarà troncato alla seconda cifra decimale senza procedere ad alcun arrotondamento.

— Relativamente ai *Prodotti* del tipo “riciclato” (A4R80, A3R80), verrà applicato lo stesso calcolo di aggiornamento dei prezzi di cui ai precedenti punti (1) – (5) facendo riferimento ai prezzi pubblicati dalla Camera di Commercio di Milano per la “Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da

500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) – Tipo riciclato”.

7) A decorrere dalla *Data di attivazione*, i prezzi di cui all'allegato “D” saranno quindi aggiornati, con le modalità di seguito riportate, con cadenza bimestrale per tutta la durata della *Convenzione*, anche prorogata, e dei singoli *Contratti di Fornitura*.

8) Relativamente ai *Prodotti* del tipo “naturale” (A4N80, A3N80, A4N75) ARCA procederà, con cadenza bimestrale, il giorno quindici del mese successivo al bimestre di riferimento (detto anche Bimestre “A”) all'espletamento delle seguenti attività volte all'aggiornamento dei prezzi:

- a) rilevazione dei prezzi pubblicati nel Bimestre “A” dalla Camera di Commercio di Milano per la “Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risma da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo 'B' - Brightness > 104”;
- b) calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati nel Bimestre “A” applicando la formula di cui al successivo comma 9. Il risultato di tale valore viene definito come PN_A;
- c) rilevazione dei prezzi pubblicati nel bimestre antecedente al Bimestre “A” (detto anche Bimestre “B”) dalla Camera di Commercio di Milano per la “Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risma da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo 'B' - Brightness > 104”;
- d) calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati nel Bimestre “B” applicando la formula di cui al successivo comma 9. Il risultato di tale valore viene definito come PN_B;
- e) calcolo dell'indice di variazione “K_N” :

$$K_N = \frac{PN_A - PN_B}{PN_B}$$

f) aggiornamento dei prezzi relativi al Bimestre “A” applicando il seguente calcolo:

$$\text{Prezzo}_{NA} = \text{Prezzo}_{NB} + (\text{Prezzo}_{NB} * K_N)$$

dove:

- Prezzo_{NA} = ciascuno dei prezzi aggiornati relativi ai *Prodotti* della tipologia “naturale”;
- Prezzo_{NB} = ciascuno dei prezzi relativi ai *Prodotti* della tipologia “naturale” pubblicati sul *Sito* nel Bimestre B

L'indice K_N moltiplicato per il Prezzo_{NB} potrà assumere valore sia positivo sia negativo e sarà troncato alla seconda cifra decimale senza procedere ad alcun arrotondamento.

9) I valori PN_A , PN_B , saranno calcolati nel seguente modo:

- a) Calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati in ciascun mese dalla camera di commercio di Milano per la “Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) - tipo 'B' - Brightness > 104” (prezzo “da euro” e prezzo “a euro”) come segue:

$$\text{Media mese1} = \frac{\text{prezzo "da euro"} + \text{prezzo "a euro"}}{2}$$

$$\text{Media mese2} = \frac{\text{prezzo "da euro"} + \text{prezzo "a euro"}}{2}$$

Intendendo Con “mese 1” e “mese 2” ciascuno dei due mesi che compongono il bimestre;

- b) Calcolo della media dei prezzi relativi al bimestre come segue:

$$PNA; PNB = \frac{\text{media mese 1} + \text{media mese 2}}{2}$$

10) Relativamente ai *Prodotti* del tipo “riciclata” (A4R80, A3R80) ARCA procederà, con cadenza bimestrale, il giorno quindici del mese successivo al bimestre di riferimento (detto anche Bimestre “A”) all’esecuzione delle seguenti attività volte all’aggiornamento dei prezzi:

- a) rilevazione dei prezzi pubblicati nel Bimestre “A” dalla Camera di Commercio di Milano per la “Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) – Tipo riciclato”;
- b) calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati nel Bimestre “A” applicando la formula di cui al successivo comma 11. Il risultato di tale valore viene definito come PR_A ;
- c) rilevazione dei prezzi pubblicati nel bimestre antecedente al Bimestre “A” (detto anche Bimestre “B”) dalla Camera di Commercio di Milano per la per la “Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) – Tipo riciclato” ;
- d) calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati nel Bimestre “B” applicando la formula di cui al successivo comma 11. Il risultato di tale valore viene definito come PR_B ;
- e) calcolo dell’indice di variazione “ K_R ” con:

$$K_R = \frac{PR_A - PR_B}{PR_B}$$

f) aggiornamento dei prezzi relativi al Bimestre “A” applicando il seguente calcolo:

$$\text{Prezzo}_{RA} = \text{Prezzo}_{RB} + (\text{Prezzo}_{RB} * K_R)$$

dove:

- Prezzo_{RA} = ciascuno dei prezzi aggiornati relativi ai *Prodotti* della tipologia “riciclata”;
- Prezzo_{RB} = ciascuno dei prezzi relativi ai *Prodotti* della tipologia “riciclata” pubblicati sul *Sito* nel Bimestre B.

Tale indice K_R moltiplicato per il Prezzo_{RB} potrà assumere valore sia positivo sia negativo e sarà troncato alla seconda cifra decimale senza procedere ad alcun arrotondamento.

11) I valori PR_A , PR_B , saranno calcolati nel seguente modo:

- a) Calcolo della media aritmetica dei prezzi rilevati in ciascun mese dalla Camera di Commercio di Milano per la “Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m² in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg. 2,5 per risma (dal distributore all'acquirente IVA esclusa) – Tipo riciclato” (prezzo “da euro” e prezzo “a euro”) come segue:

$$\text{Media mese1} = \frac{\text{prezzo "da euro"} + \text{prezzo "a euro"}}{2}$$

$$\text{Media mese2} = \frac{\text{prezzo "da euro"} + \text{prezzo "a euro"}}{2}$$

Intendendo Con “mese 1” e “mese 2” ciascuno dei due mesi che compongono il bimestre;

- b) Calcolo della media dei prezzi relativi al bimestre come segue:

$$\text{PRA; PRB} = \frac{\text{media mese 1} + \text{media mese 2}}{2}$$

12) I suddetti prezzi aggiornati “ Prezzo_{NA} ” e “ Prezzo_{RA} ” entreranno automaticamente in vigore il primo *giorno lavorativo* del mese successivo al bimestre A. I nuovi *Ordinativi di Fornitura* emessi a partire dal mese successivo al bimestre di osservazione faranno pertanto automaticamente riferimento ai prezzi aggiornati, fermo restando che, ai fini della fatturazione, le *Richieste di Consegna* faranno riferimento ai prezzi aggiornati alla data di *Ricezione* delle stesse.

13) Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

- 1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto di Fornitura*, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola *Amministrazione Contraente*. In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,
 - il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto,
 - i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto,
 - i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
- 2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il *Fornitore*:
- a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 8;
 - b) si impegna a comunicare ad ARCA entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
 - c) laddove espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente* nell'*Ordinativo di Fornitura*, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,

- il CIG della procedura,
 - il CIG “dedicato” che verrà indicato da ciascun *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*,
 - nonché, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascun *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*;
- d) ha l’obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- e) ha l’obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto, un’apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
- f) ha l’obbligo di dare immediata comunicazione ad ARCA ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, la notizia dell’inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l’inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, oltre a determinare l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

- 3) Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura*, le fatture relative a ciascuna *Richiesta di Consegna* inviata dalle *Amministrazioni Contraenti* saranno emesse dal *Fornitore* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente *Convenzione*. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate alle *Amministrazioni Contraenti* alla data di consegna dei *Prodotti*, secondo le modalità di cui ai successivi commi, e comunque, entro il termine perentorio, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, di 15 (quindici) giorni dalla consegna del *Prodotto*, salvo diverso accordo tra *Amministrazione Contraente* e *Fornitore*).

- 4) Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta di cui all'art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, riporterà l'importo complessivo della fornitura oggetto della *Richiesta di Consegna*; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento.
- 5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'*Amministrazione Contraente* ai riferimenti indicati nell'*Ordinativo di Fornitura* e dovrà contenere il riferimento alla presente *Convenzione*, all'*Ordinativo di Fornitura* e alla *Richiesta di Consegna* cui si riferisce, e dovrà essere intestata all'*Amministrazione Contraente*.
- 6) Il *Fornitore* potrà inviare la fattura a mezzo fax e/o posta elettronica (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall'*Amministrazione Contraente* nell'*Ordinativo di Fornitura*. In tal caso l'*Amministrazione Contraente*, indicherà in detto modulo, altresì, i relativi riferimenti.
- 7) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'*Amministrazione Contraente* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia o da Finlombarda qualora, ai sensi del D.G.R. 9 maggio 2007 n. 8/4680, l'*Amministrazione Contraente* dia a Finlombarda medesima il mandato di pagamento. In particolare, il pagamento delle fatture da parte delle *Amministrazioni Contraenti* è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE, a:
- 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura per la Regione, gli Enti di cui all'All.1, sezione I, della L.R. n. 30/2006 e gli Enti del Servizio Sanitario regionale;
 - 30 (trenta) giorni fine mese data fattura per tutte gli altri Enti del sistema regionale.
- In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 231/2002 il *Fornitore*, qualora richiesto, dovrà fornire alle *Amministrazioni Contraenti* il dettaglio delle suddette spese.
- 8) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'*Amministrazione Contraente*, mediante bonifico sui conti correnti bancari/postali, dedicati anche al presente affidamento, come di seguito specificati:
- a) Conto corrente n. 100000003095, intestato al *Fornitore*, presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., IBAN IT94G0306933120100000003095;
 - b) Conto corrente n. 000000033762, intestato al *Fornitore*, presso Banca CRA Binasco – Credito Cooperativo, IBAN IT91G0838633670000000033762;
 - c) Conto corrente n. 000023081201, intestato al *Fornitore*, presso Poste Italiane S.p.A., IBAN IT44B0760101600000023081201.

In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza per la Convenzione nonché il CIG dedicato inerente il singolo *Contratto di Fornitura* come meglio specificato nel precedente

comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico *Contratto di Fornitura*, ove obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il *Fornitore* dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate ad ARCA in sede di stipula della presente *Convenzione*, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. Ai fini del rispetto di quanto previsto nella citata Legge n. 136/2010, ciascuna *Amministrazione contraente* richiederà le predette informazioni ad ARCA.

- 9) *Il Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 10) Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei *Prodotti* trasmesse dalle *Amministrazioni Contraenti*, secondo quanto descritto al paragrafo 4.1.8 del *Capitolato Tecnico*, interrompono i termini di pagamento dei soli *Prodotti* oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dalle *Amministrazioni Contraenti*.
- 11) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura dei *Prodotti* e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella *Convenzione* ed oggetto dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'*Ordinativo di Fornitura* e/o la *Convenzione* si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da ARCA, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo 18.
- 12) È ammessa la cessione dei crediti maturati dal *Fornitore* nei confronti dell'*Amministrazione Contraente* a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della *Convenzione*, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'*Amministrazione Contraente* di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al *Fornitore* cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al *Fornitore* stesso anche in ordine ad *Ordinativi di Fornitura* diversi.
- 13) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 118, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, ovvero previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso ARCA e/o le singole *Amministrazioni Contraenti* si riservano di

richiedere al *Fornitore* la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

- 14) Relativamente a ciascun *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* verificherà che nei contratti sottoscritti dal *Fornitore* con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del *Contratto di Fornitura* sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 10 – Obbligazioni del Fornitore

- 1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei *Servizi Connessi* oggetto della *Convenzione*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente *Convenzione*.
- 2) Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della *Convenzione*, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ARCA e/o le *Amministrazioni Contraenti* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella *Convenzione* e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel *Capitolato Tecnico*,
- pena la risoluzione di diritto della *Convenzione* medesima e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura*, restando espressamente inteso che ciascuna *Amministrazione Contraente* potrà risolvere unicamente l'*Ordinativo di Fornitura* da essa emesso.
- 3) Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della *Convenzione*, a:
- fornire i *Prodotti* oggetto della *Convenzione* ed a prestare i *Servizi Connessi*, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente *Convenzione* e negli atti di gara;
 - manlevare e tenere indenne ARCA nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal

- malfunzionamento della fornitura oggetto della *Convenzione*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad ARCA ed a ciascuna *Amministrazione Contraente* di monitorare la conformità delle forniture e dei Servizi Connessi alle norme previste nella presente *Convenzione* e negli *Ordinativi di Fornitura*;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della *Convenzione* e degli *Ordinativi di Fornitura*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- 4) Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle *Amministrazioni Contraenti* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 5) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle *Amministrazioni Contraenti* dovranno essere eseguite:
- senza interferire nel normale lavoro delle *Amministrazioni Contraenti* definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
 - nella consapevolezza che i locali delle medesime *Amministrazioni Contraenti* continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
 - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- 6) Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da terzi autorizzati.
- 7) Il *Fornitore* si obbliga a consentire ad ARCA di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei *Prodotti* consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti dal *Fornitore*, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli *Ordinativi di Fornitura* e delle *Richieste di Consegna*, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ARCA si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del *Fornitore*, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

- 8) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della *Convenzione*, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, o, comunque, di ARCA, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Articolo 11 – Materiale per il Sito

- 1) Il *Fornitore* si obbliga a consegnare ad ARCA, qualora questa provveda alla richiesta, nel termine massimo di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo fax, un documento informatico su supporto ottico contenente almeno:
- la descrizione e le relative schede tecniche dei *Prodotti* oggetto della fornitura;
 - le informazioni sull'azienda/e produttrice/i dei *Prodotto/i* offerto/i;
- ciò al fine di pubblicare detto materiale sul *Sito*, nonché tutte le informazioni utili agli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 2) In ogni caso, ARCA, si riserva di richiedere al *Fornitore*, oltre a quanto indicato nel precedente comma 1, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione di detto materiale sul *Sito*, da far pervenire ad ARCA entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 3) Il *Fornitore*, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, si obbliga per ciascun prodotto proposto in sostituzione nei casi di cui al paragrafo 3.2.2 del *Capitolato Tecnico*, a far pervenire ad ARCA, entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta comunicazione di cui al medesimo paragrafo, un documento informatico (anche) su supporto ottico contenente almeno:
- la descrizione dei *Prodotti* proposti in sostituzione inclusiva delle principali caratteristiche;
 - le immagini relative a ciascun *Prodotto* proposto in sostituzione ad alta risoluzione nei formati che verranno richiesti;
 - ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul *Sito* richiesto da ARCA;
- ciò al fine di pubblicare detto materiale sul *Sito*.

Articolo 12 – Verifiche della fornitura

- 1) Ciascuna *Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile del Procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione, anche ai sensi di quanto stabilito all'art. 274 del D.P.R. n. 270/2010. Il Responsabile del Procedimento dell'*Amministrazione Contraente*, in coordinamento con il Direttore

dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Fornitura* attuativo della *Convenzione* i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al paragrafo 6 del *Capitolato Tecnico*.

- 2) Le *Amministrazioni Contraenti* trasmettono ad ARCA ed al *Fornitore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione) relativamente alle rispettive *Richieste di Consegna*, anche ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva di cui oltre.

Articolo 13 – Monitoraggio e reportistica della Convenzione

- 1) ARCA si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla *Convenzione*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della *Convenzione* sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della Customer Satisfaction, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel paragrafo 5 del *Capitolato Tecnico*, nonché alla gestione dei reclami delle *Amministrazioni Contraenti* di cui al paragrafo 6.1 del *Capitolato Tecnico*. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al *Fornitore*, il quale dovrà comunque inviare ad ARCA i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.
- 2) A decorrere dalla *Data di Attivazione* della presente *Convenzione* e per tutta la durata della stessa e dei singoli *Ordinativi di Fornitura* fino all'emissione dell'*ultima* fattura emessa dal *Fornitore*, il *Fornitore* medesimo dovrà trasmettere ad ARCA la reportistica mensile relativa agli *Ordinativi di Fornitura* ed alle relative *Richieste di Consegna* ricevute, con indicazione almeno, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, salva diversa disposizione:
 - delle *Amministrazioni Contraenti* che hanno emesso *Ordinativi di Fornitura* e delle *Unità Richiedenti* che hanno emesso *Richieste di Consegna* nel periodo di riferimento;
 - dell'*Importo della Fornitura* e dell'eventuale richiesta di riduzione di 1/5 (un quinto) dell'*Importo della Fornitura* stesso, di cui al precedente Articolo 3, comma 6;
 - della data di *Ricezione* di ciascun *Ordinativo di Fornitura*;
 - del dettaglio dei *Prodotti* ordinati da ciascuna *Unità Richiedente*, per quantità, formato, tipologia, confezionamento, con il relativo numero di protocollo;
 - della relativa data di consegna;
 - degli importi fatturati a ciascuna *Amministrazione Contraente*, IVA esclusa;
 - delle modalità di consegna (al magazzino/al piano);
 - dei tempi di consegna richiesti (standard/urgente);

da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A seguito della stipula della *Convenzione*, ARCA indicherà al *Fornitore* il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. ARCA, nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il *Fornitore* (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA, ecc.).

- 3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il *Fornitore* sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla richiesta di ARCA, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 4) In ogni caso ARCA, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al *Fornitore*, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire ad ARCA entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 5) ARCA si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle *Amministrazioni Contraenti* tramite indagini di Customer Satisfaction, in ragione di quanto stabilito al paragrafo 5.3 del *Capitolato Tecnico*.
- 6) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della *Convenzione*, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal *Fornitore* in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di ARCA che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
- 7) Ciascuna *Amministrazione Contraente* ha l'onere, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 312, comma 5, D.P.R. n. 207/2010, di comunicare per iscritto ad ARCA ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione dell'*Amministrazione* medesima contesti al *Fornitore* in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo *Contratto di Fornitura*.

Articolo 14 – Codice Etico

- 1) Il *Fornitore* dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del Codice Etico degli Appalti Regionali approvato con D.G.R. 1644 del 4 maggio 2011, pubblicato sul BURL Serie

Ordinaria n.19, del 9 maggio 2011, e si obbliga a uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso esprime l'impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, in esecuzione e/o in occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*.

2) Il *Fornitore* espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente *Convenzione*, e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata alla gestione ed esecuzione della *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*;
- b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di ARCA e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione ed esecuzione della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*;
- c) dichiara, con riferimento alla procedura di gara di cui alle premesse, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato FUE e gli artt. 2 e segg. della L. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- d) si impegna a segnalare ad ARCA, e all'*Amministrazione Contraente* eventualmente interessata, qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*;
- e) si impegna a segnalare ad ARCA, e all'*Amministrazione Contraente* eventualmente interessata, qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*;
- f) si impegna, qualora i fatti di cui alle precedenti lettere d) ed e) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- g) si impegna a rendere noti, su richiesta di ARCA, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti la presente *Convenzione* e, su richiesta dell'*Amministrazione Contraente* tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il *Contratto di Fornitura*;

- h) si impegna, oltre a quanto previsto dalla legge per i subappalti, ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti in materia di subappalto, preventiva autorizzazione di ARCA, anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie: trasporto di materiale a discarica, fornitura e/o trasporto terra, fornitura e/o trasporto calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, smaltimento rifiuti, noli a caldo e a freddo di macchinari, forniture di ferro lavorato; servizi di guardiania dei cantieri.
- 3) Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento per il personale dipendente e collaboratori dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti adottato da ARCA con Determina n. 10 del 31/10/2012, pubblicato sul sito di ARCA, e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto ivi previsto.
- 4) Il Fornitore dichiara, inoltre, di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 adottato da ARCA con Determina n. 31 del 13/03/2013, pubblicato sul sito di ARCA, e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231.
- 5) Il Fornitore prende altresì atto che l’inosservanza di una qualsiasi delle previsioni dei citati Codice Etico degli Appalti Regionali e dal Codice di comportamento per il personale dipendente e collaboratori dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 comporta un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto che legittima ARCA a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile.
- 6) Qualora il Fornitore metta a disposizione di ARCA specialisti o altre persone fisiche per l’espletamento di quanto previsto dal presente contratto, il Fornitore stesso si impegna, prima del loro impiego, a far sottoscrivere la dichiarazione di avvenuta presa visione del Codice etico degli Appalti Regionali, del Codice etico di comportamento per il personale dipendente e collaboratori dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna a rispettarne regole e prescrizioni e ad osservare comportamenti conformi a quanto ivi previsto. In caso di inosservanza di tale impegno si applica quanto previsto dal comma precedente.

Articolo 15 – Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale

- 1) Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei

dati stessi.

- 2) Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
- 3) Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 4) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della *Convenzione* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 5) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della *Convenzione*.
- 6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.
- 7) Il *Fornitore* prende atto ed accetta che i *Prodotti* oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità presentata in sede di stipula della procedura di cui alle premesse; al fine di consentire il monitoraggio, da parte di ARCA e delle *Amministrazioni Contraenti*, della conformità agli standard, il *Fornitore* si obbliga a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei *Prodotti* che il committente ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;
 - b) fornire, su richiesta di ARCA e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte di ARCA e delle *Amministrazioni Contraenti*, ovvero da terzi da questi autorizzati;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti da ARCA e dell'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, su richiesta di ARCA e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Articolo 16 – Penali

- 1) Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura* attuativo della presente *Convenzione*, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'*Amministrazione Contraente* ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono
 - a. in caso di ritardo nel dare riscontro all'*Amministrazione Contraente*, attraverso il NECA della data di prevista consegna, rispetto al termine massimo stabilito al paragrafo 4.1.5.2 del *Capitolato Tecnico*, in relazione all'offerta tecnica presentata, l'*Amministrazione Contraente* applicherà al *Fornitore* una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari ad € 50,00= (Euro cinquanta/00), IVA esclusa;
 - b. in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini migliorativi massimi di cui al paragrafo 4.1.2 ed al paragrafo 4.1.5.2 del *Capitolato Tecnico*, ovvero rispetto al diverso termine pattuito espressamente tra le parti, l'*Amministrazione Contraente* applicherà al *Fornitore* una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari al 2‰ (due per mille), IVA esclusa, del valore dell'*Ordinativo di Fornitura* relativo all'inadempimento o al ritardo;
 - c. in caso di ritardo nella consegna della fornitura e di quanto a corredo della stessa a seguito di indisponibilità temporanea del/i *Prodotto/i* per rottura di stock rispetto ai *termini massimi* stabiliti al paragrafo 3.1.2 del *Capitolato Tecnico*, l'*Amministrazione Contraente* applicherà al *Fornitore* una penale, per ogni *giorno lavorativo* di ritardo, pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'*Ordinativo di Fornitura*;
 - d. in caso di ritardo nel ritiro e/o nella sostituzione dei *Prodotti* contestati per difformità qualitativa

o quantitativa in eccesso rispetto al termine massimo stabilito di cui al paragrafo 4.1.8 del *Capitolato Tecnico*, l'*Amministrazione Contraente* applicherà al *Fornitore* una penale, per ogni *giorno lavorativo* di ritardo, pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'*Ordinativo di Fornitura* relativo all'inadempimento o al ritardo; tale penale è dovuta fino al ritiro da parte del *Fornitore* dei Prodotti consegnati non conformi e/o in eccesso;

- e. in caso consegna parziale dei *Prodotti*, di cui al paragrafo 4.1.8 del *Capitolato Tecnico*, l'*Amministrazione Contraente* applicherà al *Fornitore* una penale, per ogni *giorno lavorativo* di ritardo, pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'*Ordinativo di Fornitura* relativo all'inadempimento; tale penale è dovuta fino alla completa consegna della quantità ordinata;
- f. in caso di ritardo nell'emissione della fattura rispetto al termine indicato nel precedente Articolo 9, comma 3, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere all'*Amministrazione Contraente* una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore della fornitura oggetto di fatturazione;

in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto stabilito di seguito e al successivo Articolo 18.

Spetta alla singola *Amministrazione Contraente* interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, anche ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 6 del *Capitolato Tecnico*, all'istruttoria, all'accertamento ed alla applicazione delle penali di cui al presente comma, fermi restando i poteri in capo ad ARCA di cui al successivo comma 3.

- 2) Con riferimento alla presente *Convenzione*, in caso di inadempimento, non imputabile ad ARCA ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:
 - a. Per ogni verifica negativa relativa alla messa a disposizione delle *Amministrazioni* di un call center tramite "numero verde", di cui al paragrafo 5.2.1 del *Capitolato Tecnico*, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere ad ARCA una penale pari ad € 1.000,00= (Euro mille/00), IVA esclusa;
 - b. Per ogni verifica negativa relativa eseguita sui tempi di consegna migliorativi di cui al paragrafo 4.1.2 del *Capitolato Tecnico*, ARCA applicherà al *Fornitore* una penale pari € 1.000,00= (Euro mille/00), IVA esclusa;
 - c. Per ogni verifica negativa relativa all'anticipazione tramite posta elettronica della copia del D.D.T., di cui al paragrafo 5.2.5 del *Capitolato Tecnico*, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere ad ARCA una penale pari ad € 1.000,00= (Euro mille/00), IVA esclusa;
 - d. in caso di ritardo rispetto al termine stabilito per l'attivazione e/o piena operatività del Call Center, di cui al paragrafo 4.2.1 del *Capitolato Tecnico*, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere

ad ARCA una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo, pari ad € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa;

- e. per ogni verifica negativa relativa alle rilevazioni a campione effettuate sul tempo di attesa telefonica al Call Center risultante negativa rispetto al tempo massimo di attesa indicato, di cui al paragrafo 5.2.1 del *Capitolato Tecnico*, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere ad ARCA una penale pari ad € 1.000,00= (Euro mille/00), IVA esclusa;
- f. nei casi previsti di fuori produzione ed evoluzione tecnica, di cui al paragrafo 3.2.2 del *Capitolato Tecnico*, in caso di ritardo:
 - della comunicazione di sostituzione dei prodotti e/o
 - dell'invio delle schede tecniche dei nuovi prodotti proposti in sostituzione e/o
 - dell'invio dei referti di uno o più laboratori accreditati ACCREDIA e/o
 - dell'invio, nel caso in cui il prodotto sia ecologico, della relativa certificazione relativi ai prodotti proposti in sostituzione, ARCA applicherà al *Fornitore* una penale, per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari ad € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa;
- g. in caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna del materiale per il *Sito*, di cui al precedente Articolo 11 comma 1, 2 e comma 3, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere ad ARCA una penale pari ad € 100,00= (Euro cento/00), per ogni *giorno lavorativo* di ritardo;
- h. nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica di cui al precedente Articolo 13, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere ad ARCA una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari a Euro 500,00= (cinquecento/00), IVA esclusa, fino a quando detta reportistica sarà consegnata completa ed in conformità alle prescrizioni predette;
- i. nel caso di consegna della reportistica di cui al precedente Articolo 13, con dati risultanti non completi o non corretti, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere ad ARCA una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00), IVA esclusa;
- j. nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione del Responsabile della Fornitura di cui al paragrafo 4.2.2 del *Capitolato Tecnico*, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere ad ARCA una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari ad € 200,00= (Euro duecento/00), IVA esclusa;

in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto di seguito stabilito e quanto stabilito al successivo Articolo 18.

- 3) In conformità degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la sottoscrizione della presente *Convenzione* relativi alla prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e tenuto conto del compito di ARCA relativo al monitoraggio del corretto

adempimento di tutte le attività relative alla presente *Convenzione*, ARCA ha inoltre la facoltà di:

a. applicare le seguenti ulteriori penali:

- i. in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel paragrafo 6.1 del *Capitolato Tecnico* per la positiva chiusura di ciascun reclamo, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere ad ARCA una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari a € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa;
- ii. nel caso in cui, anche a seguito di segnalazioni pervenute dalle *Amministrazioni Contraenti*, tramite reclami ovvero a seguito di verifiche effettuate da ARCA, anche tramite terzi incaricati, emerga che il numero e la tipologia di inadempimento rilevati nell'arco temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solare sia:
 - uguale o superiore a n. 6 (sei) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui al paragrafo 6.1 del *Capitolato Tecnico*,
ovvero
 - uguale o superiore a n. 3 (tre) inadempimenti della medesima tipologia di cui al paragrafo 6.1 del *Capitolato Tecnico*il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere ad ARCA una penale pari ad € 1.000,00= (Euro mille/00), in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

b. procedere alla risoluzione della *Convenzione*, ai sensi e per gli effetti del successivo Articolo 18.

- 4) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo di cui al paragrafo 6.1 del *Capitolato Tecnico*, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il *Fornitore* esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente *Convenzione*; in tal caso l'*Amministrazione Contraente* e ARCA, per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al *Fornitore* le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
- 5) Constatato l'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente* e/o ARCA, per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno al *Fornitore* la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'*Amministrazione Contraente* e/o di ARCA a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al *Fornitore* le penali come sopra indicate.
- 6) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARCA potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al *Fornitore* a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati,

ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 17 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal *Fornitore*, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

- 7) Ciascuna singola *Amministrazione Contraente* potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio *Contratto di Fornitura*, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, ARCA, per quanto di sua competenza, potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'*Importo massimo contrattuale*, tenuto conto delle penali applicate dalle *Amministrazioni Contraenti*, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 8) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella *Convenzione* non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 17 – Cauzione Definitiva

- 1) Ai fini della stipula della presente *Convenzione* e dei relativi *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore di ARCA e delle *Amministrazioni Contraenti*, rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del *Fornitore*, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'esecuzione della *Convenzione* e dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e di ARCA, e pertanto resta espressamente inteso che le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARCA hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 16.
- 2) La garanzia opera nei confronti di ARCA a far data dalla sottoscrizione della *Convenzione* e, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, a far data dalla *Ricezione* degli *Ordinativi di Fornitura*.
- 3) La garanzia opera per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti *Contratti di Fornitura*. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'*Amministrazione Contraente* e/o di ARCA, per quanto di ragione, verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle *Amministrazioni Contraenti* e di ARCA, quest'ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento)

dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del *Fornitore* all'istituto garante, di una comunicazione di ARCA, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa da ARCA a seguito della consegna alla stessa da parte del *Fornitore* dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole *Amministrazioni Contraenti* relativamente ai singoli *Ordinativi di Fornitura* e alle relative *Richieste di Consegna*, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del *Fornitore* medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli *Ordinativi di Fornitura* e alle relative *Richieste di Consegna*. Resta fermo che lo svincolo progressivo della cauzione potrà essere effettuato da ARCA con cadenza semestrale soltanto a seguito della ricezione dei documenti suddetti in proporzione del peso dei singoli *Ordinativi di Fornitura* e relative *Richieste di Consegna* regolarmente eseguiti rispetto al 75% (settantacinque per cento) del valore della cauzione stessa.

- 4) In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte di ARCA.
- 5) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARCA.
- 6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, ARCA dichiarerà risolta la *Convenzione* e, del pari, le singole *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolto il *Contratto di Fornitura*, ai sensi del successivo Articolo 18.

Articolo 18 – Risoluzione

- 1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente *Convenzione*, ARCA ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo di raccomandata A/R, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, ARCA ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la *Convenzione* per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.
- 2) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo di raccomandata A/R, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà

assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il *Contratto di Fornitura* per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.

3) Nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell'*Amministrazione Contraente* per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo *Contratto di Fornitura*, ovvero
- applicazione di penali da parte di Lombardia Informatica S.p.A per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della *Convenzione*;
- in conformità a quanto indicato al paragrafo 5.2.5 del *Capitolato Tecnico*, in caso di 3 (tre) esiti negativi delle verifiche effettuate sulla trasmissione via e-mail della copia del D.D.T., riscontrati nel corso di validità della *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*;
- in conformità a quanto indicato al paragrafo 5.2.4.2 del *Capitolato Tecnico*, in caso di 3 (tre) esiti negativi delle verifiche effettuate sui tempi di consegna riscontrati nel corso di validità della *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*;
- in conformità a quanto indicato al paragrafo 5.2.1 del *Capitolato Tecnico*, in caso di 3 (tre) esiti negativi delle verifiche effettuate sulla messa a disposizione di un call center tramite "numero verde", riscontrati nel corso di validità della *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*;
- nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente *Convenzione*,

le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARCA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli *Ordinativi di Fornitura*/le relative *Richieste di Consegna* e la *Convenzione* per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con raccomandata A/R.

- 4) Salvo non sia disposto diversamente da parte di ARCA, la risoluzione della *Convenzione* determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle *Amministrazioni* che quindi non potranno emettere nuovi *Ordinativi di Fornitura*; la *Convenzione*, tuttavia, continuerà a regolamentare i *Contratti di Fornitura* stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
- 5) La risoluzione della *Convenzione* legittima la facoltà della singola *Amministrazione Contraente* alla risoluzione del proprio *Contratto di Fornitura* a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della *Convenzione*. In tal caso il *Fornitore* si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le *Amministrazioni Contraenti* possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.

- 6) In tutti i casi di risoluzione della *Convenzione*, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, ARCA ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al 20% del valore residuale della *Convenzione* al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della *Convenzione* - detratto il valore degli *Ordinativi di Fornitura* regolarmente adempiuti dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto di ARCA al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 7) In caso di risoluzione della *Convenzione* per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Codice Etico degli Appalti Regionali, ARCA procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal *Fornitore*, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
- 8) In tutti i casi di risoluzione del *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al valore residuale del *Contratto di Fornitura* (valore ottenuto detraendo dal valore dell'*Ordinativo di Fornitura* il valore delle eventuali *Richieste di Consegna* regolarmente adempiute dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'*Amministrazione Contraente* al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 9) Nei casi di risoluzione dei *Contratti di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti*, questi ultimi dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi *Contratti*, mediante raccomandata A/R, ad ARCA per le opportune ed eventuali modifiche sul *NECA*.
- 10) Resta inteso che ARCA e/o ciascuna *Amministrazione Contraente*, si riservano di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della *Convenzione* o dei singoli *Contratti di Fornitura*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore* ai sensi dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.
- 11) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del *Fornitore* o di risoluzione per grave inadempimento, ARCA si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, nonché dell'art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 19 – Recesso

- 1) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARCA, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo *Contratto di Fornitura* e/o dalla *Convenzione*, in tutto o in parte, in

qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
 - b) reiterati inadempimenti del *Fornitore*;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la *Convenzione* e/o ogni singolo *Contratto di Fornitura*, tra cui, in particolare, l'invio da parte del *Fornitore* di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.
- 2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'*Amministrazione Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa *Amministrazione Contraente* potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla *Convenzione*, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera raccomandata A/R.
 - 3) In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'*Amministrazione Contraente* delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella *Convenzione*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..
 - 4) Qualora ARCA receda dalla *Convenzione* ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi *Ordinativi di Fornitura* e le singole *Amministrazioni Contraenti* potranno a loro volta recedere dai singoli *Ordinativi di Fornitura* già emessi, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera raccomandata A/R.

Articolo 20 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1) Con la stipula della *Convenzione*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne ARCA nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3) Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a

garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della *Convenzione* e dei *Contratti di fornitura* pena la risoluzione della *Convenzione* stessa.

- 4) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, è condizione essenziale per le *Amministrazioni Contraenti* e per ARCA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la *Convenzione* ed ogni singolo *Contratto di Fornitura* si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 18.
- 5) Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 21 – Subappalto

- 1) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare le prestazioni oggetto della presente *Convenzione*.

Articolo 22 – Divieto di cessione del Contratto

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, la *Convenzione* ed i singoli *Contratti di Fornitura*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le *Amministrazioni Contraenti* e ARCA hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il *Contratto di Fornitura* e la *Convenzione* ai sensi del precedente Articolo 18.

Articolo 23 – Proprietà della Fornitura

- 1) Con riferimento a ciascun *Ordinativo di Fornitura*, la fornitura è di proprietà dell'*Amministrazione Contraente* a decorrere dalla data riportata nel verbale di consegna di cui al paragrafo 4.1.6 del *Capitolato Tecnico*; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai *Prodotti* forniti durante il trasporto la consegna e la sosta nei locali dell'*Amministrazione Contraente*, sono a carico del *Fornitore*, salva la responsabilità dell'*Amministrazione* medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 24 – Brevetti industriali e diritti d'autore

- 1) Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare le *Amministrazioni Contraenti* e ARCA, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- 2) Qualora venga promossa nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e/o di ARCA una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'*Amministrazione Contraente* e/o ARCA sono tenute ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.
- 3) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e/o di ARCA, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della *Convenzione* e/o dei singoli *Contratti di Fornitura*, ai sensi del precedente Articolo 18, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 25 – Referenti del fornitore

- 1) Ai fini della stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* ha nominato un *Responsabile* della fornitura per l'esecuzione della presente *Convenzione*, quale referente nei confronti di ARCA, nonché di ciascuna *Amministrazione Contraente*, per quanto di propria competenza. Il *Responsabile* della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il *Fornitore*, anche in ragione di quanto stabilito al paragrafo 4.2.2 del *Capitolato Tecnico*. Qualora il *Fornitore* dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il *Responsabile* della fornitura, dovrà darne comunicazione all'*Amministrazione Contraente* e ad ARCA come previsto al paragrafo 4.2.2 del *Capitolato Tecnico*.

Articolo 26 – Foro competente

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e ARCA, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente *Convenzione*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

- 2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e le *Amministrazioni Contraenti*, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei *Contratti di Fornitura*, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
- 3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della *Convenzione* o dei *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Articolo 27 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- 1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.
- 2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
- 3) ARCA tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, ARCA acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.
- 4) Titolare del trattamento dei dati personali, per i trattamenti dei dati di cui al precedente comma, è ARCA con sede in Milano, Via Fabio Filzi, n. 22, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@arcalombardia.it.
- 5) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
- 6) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.
- 7) Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed

attivarsi per assicurare il rispetto reciproco e nei confronti di ARCA dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Articolo 28 – Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1) Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad ARCA e/o alle *Amministrazioni Contraenti* per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione della *Convenzione*.
- 2) Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla *Convenzione* dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.

Articolo 29 – Condizioni risolutive espresse

- 1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo dei successivi punti, la *Convenzione* è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l’aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa *Convenzione* e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l’emissione nei confronti del *Fornitore* di un provvedimento interdittivo antimafia;
 - c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
 - e. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione dei *Prodotti* oggetto della *Convenzione*.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente *Convenzione* si intende risolta e ARCA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ARCA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 30 – Clausola finale

- 1) Il presente Atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della *Convenzione* e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della *Convenzione* o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* (o di parte di essi) e successive *Richieste di Consegn*a da parte delle *Amministrazioni Contraenti* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
- 4) Il *Fornitore* dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura), Articolo 6 (Consegna della Fornitura e Resi), Articolo 7 (Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnica), Articolo 8 (Corrispettivi), Articolo 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti), Articolo 10 (Obbligazioni del Fornitore), Articolo 12 (Verifiche della fornitura), Articolo 14 (Codice Etico), Articolo 15 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 23 (Proprietà della

fornitura), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 26 (Foro competente), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 29 (Condizioni risolutive espresse), Articolo 30 (Clausola finale).

Milano, li 25/10/2013

ARCA

Il Direttore Generale
Dott. Andrea Martino

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante
Dott. Matteo Valsecchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate.*

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME – III EDIZIONE (Data di attivazione: 28 Ottobre 2013)

Corrispettivi con decorrenza dal 31 Dicembre 2013 - Allegato D

FORMATO DI CARTA E CONFEZIONAMENTO	MARCA E MODELLO	PREZZO UNITARIO ¹ IVA esclusa		VOLUMI ORDINABILI ²	
		Nome commerciale	Prezzo in Euro	Minimi	Massimi
Risma di carta in formato A4 Naturale da 80gr/mq consegnata in scatole	Chatelles Standard	€ 2,03	16 scatole A4	59 scatole A4	
Risma di carta in formato A3 Naturale da 80gr/mq consegnata in scatole	Chatelles Standard	€ 4,16	8 Scatole A3	29 scatole A3	
Risma di carta in formato A4 Naturale da 75gr/mq consegnata in scatole	Chatelles Light	€ 1,86	16 scatole A4	59 scatole A4	
Risma di carta in formato A4 Naturale da 80gr/mq consegnata in bancali	Chatelles Standard	€ 1,97	1 bancale	19 bancali	
Risma di carta in formato A3 Naturale da 80gr/mq consegnata in bancali	Chatelles Standard	€ 4,08	1 bancale	19 bancali	
Risma di carta in formato A4 Naturale da 75gr/mq consegnata in bancali	Chatelles Light	€ 1,82	1 bancale	19 bancali	
Risma di carta in formato A4 Riciclata da 80gr/mq consegnata in scatole	Steinbeis Classic White	€ 2,04	16 scatole A4	47 scatole A4	
Risma di carta in formato A3 Riciclata da 80gr/mq consegnata in scatole	Steinbeis Classic White	€ 4,02	8 Scatole A3	23 scatole A3	
Risma di carta in formato A4 Riciclata da 80 gr/mq consegnata in bancali	Steinbeis Classic White	€ 1,98	1 bancale	19 bancali	

- Il servizio di consegna al piano, richiedibile solo per la consegna in scatole, non prevede alcun sovrapprezzo.
- Per il servizio di consegna urgente, richiedibile per tutte le tipologie di prodotti, è prevista una maggiorazione del 5% sul corrispettivo dovuto al Fornitore indicato sulla Richiesta di Consegna.

¹ I prezzi indicati nel presente allegato saranno aggiornati sulla base degli indici di variazione calcolati secondo le modalità indicate nella Convenzione, con cadenza bimestrale a partire dalla Data di Attivazione della Convenzione e per tutta la durata della stessa, anche prorogata, e dei singoli contratti di Fornitura.

² Il Fornitore ha la facoltà di dar seguito a Richieste di Consegna con volumi minimi inferiori a quelli indicati in tabella, dandone riscontro per iscritto all'Amministrazione.

³ **1 Risma:** confezione contenente 500 fogli in formato A4 o in formato A3; **1 Scatola:** confezione contenente 5 risme; **1 Bancale:** per la carta naturale formato A4: confezione contenente 300 risme; per la carta riciclata formato A4: confezione contenente 240 risme; per la carta naturale formato A3: confezione contenente 150 risme.